

proposta di legge n. 16

a iniziativa del Consigliere Pieroni

presentata in data 30 giugno 2010

—————

NORME A SOSTEGNO DEI GENITORI SEPARATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36
“RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE”

—————

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge nasce dalla necessità di fornire una attenzione istituzionale alle questioni di carattere sociale, economico e personale che possono avere origine dalla fine del rapporto matrimoniale.

E' apparso così opportuno offrire una maggiore tutela ai coniugi separati, sia dal punto di vista psicologico che da quello di carattere materiale conseguente al non assegnamento dell'abitazione familiare.

Questo ultimo aspetto e le conseguenze che da esso hanno origine sono ancora oggi poco conosciute e sottovalutate e comportano di frequente l'impossibilità di condurre una vita dignitosa, a causa dell'indisponibilità di mezzi di sostentamento adeguati.

La casa è il primo, grande ostacolo che si trova a dover affrontare chi vuole, o deve, ricominciare un'altra vita; molto spesso, infatti, non dispone delle risorse necessarie per reperire un

alloggio significa rendere ancora più complicati se non impossibili i rapporti con i figli.

Ciò può minare fortemente il principio della "bigenitorialità", che costituisce l'aspetto centrale della nuova normativa in materia di affidamento condiviso.

Scopo di questa proposta di legge è, pertanto, quello di istituire uno strumento di sostegno psicologico e di informazione per le coppie che si separano, promuovendo, nell'ambito degli interventi del piano sociale, la realizzazione dei centri di assistenza e mediazione familiare, e di apportare alcune modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative", in modo tale che le situazioni di disagio che vivono i coniugi separati non assegnatari della casa familiare siano prese in considerazione all'interno delle politiche regionali relative all'edilizia residenziale.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione riconosce l'importanza del ruolo genitoriale nelle diverse fasi della crescita psico-fisica dei figli minori e sostiene azioni finalizzate a favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori, anche dopo la separazione dei coniugi.

Art. 2
(Interventi regionali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione:

- a) favorisce la realizzazione di centri di assistenza e mediazione familiare, al fine di fornire un sostegno alla coppia in fase di separazione o divorzio, in particolare per raggiungere un accordo sulle modalità di realizzazione dell'affidamento congiunto previsto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli);
- b) promuove interventi volti a far fronte a specifici stati di bisogno connessi a carenze abitative di padri e madri separati che vengano a trovarsi in una situazione di grave difficoltà economica e psicologica, a seguito di pronuncia dell'organo giurisdizionale, garantendo loro le condizioni per continuare a svolgere in modo adeguato il ruolo genitoriale.

Art. 3
(Centri di assistenza e mediazione familiare)

1. I centri di assistenza e mediazione familiare sono istituiti nell'ambito degli interventi promossi in attuazione del piano sociale 2008/2010, approvato dall'Assemblea legislativa con la deliberazione 29 luglio 2008, n. 98, e operano in stretta collaborazione con la rete dei consultori familiari.

2. I centri di assistenza e mediazione familiare svolgono servizi informativi per assicurare la piena conoscenza da parte del genitore dei diritti riconosciuti in caso di separazione, finalizzati all'effettivo esercizio del ruolo genitoriale, e attivano percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio causato dalla separazione, al recupero della propria autonomia e al mantenimento del ruolo genitoriale.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, definisce le modalità di funzionamento dei centri di cui al comma 1.

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 36/2005)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) dopo le parole "a suo carico ai fini IRPEF" sono aggiunte le seguenti: "e da quelli in affido esclusivo o condiviso. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto almeno da un anno antecedente la scadenza dei singoli bandi, salva l'ipotesi che il richiedente intenda costituire un nucleo familiare autonomo. In ogni caso, il coniuge non legalmente separato non può costituire nucleo familiare autonomo".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 36/2005 è inserito il seguente:

"3 bis. In caso di soggetti che abbiano figli in affido esclusivo o condiviso, la valutazione della capacità economica è incrementata dell'importo dell'assegno di mantenimento percepito dall'ex coniuge in favore suo o della prole eventualmente assegnata in affido ed è diminuita per il soggetto che corrisponda un assegno di mantenimento all'ex coniuge ed eventualmente alla prole, così come documentato da decreto provvisorio o da sentenza passata in giudicato."

3. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 36/2005, dopo le parole "nuclei familiari monoparentali con figli a carico" sono inserite le seguenti: "genitori con figli in affido esclusivo o condiviso, con o senza residenza privilegiata della prole,".

4. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente:

"d) avere una capacità economica del nucleo familiare, così come definito dall'articolo 12, comma 3, della presente legge, non superiore al limite massimo stabilito dal piano di cui all'articolo 5 per ciascuna tipologia di intervento;"

5. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 36/2005 è aggiunta la seguente:

"e bis) ottemperare puntualmente agli obblighi di versamento dell'assegno di mantenimento."

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2011, l'entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 2011 e successivi nella UPB 5.30.07 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).